

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione
dei servizi finanziari - Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese ISVAP (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l'Italia: C. Candia
www.zurich.it



Polizza nr:
Contraente: FEDERFARMA
Effetto Polizza: 01.01.2015
Scadenza Polizza: 31.12.2015

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE

ART. 1 - CONTRAENZA

La presente Convenzione viene stipulata tra la Spett.le FEDERFARMA, via Emanuele Filiberto 190, 00185 Roma, e la Spett.le Zurich Insurance Plc, via Benigno Crespi 23, 20159 Milano, di seguito denominata Compagnia.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente Convenzione viene data facoltà alle singole Farmacia iscritte a FEDERFARMA di assicurare il rischio di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) e di Responsabilità Civile Professionale (R.C.P.).

Pertanto, pur essendo la polizza contratta da FEDERFARMA, l'Assicurazione vale, ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, a favore delle singole Farmacie iscritte a FEDERFARMA, che assumono pertanto la qualifica di Assicurati.

ART. 3 - EFFETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione viene stipulata con effetto dalle ore 24 del 01/01/2015 e scadenza alle ore 24 del 31/12/2015, **senza tacito rinnovo**.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio alla firma della presente polizza è pari a zero euro.

Il premio annuo lordo per ciascuna Farmacia stabilito in Euro 210,00

Per ogni Farmacia che aderisce alla presente Convenzione entro i primi 6 mesi di validità della stessa, il suddetto Premio è interamente dovuto, indipendentemente dalla data di ingresso nella Convenzione.

Per ogni Farmacia che aderisce alla presente Convenzione nel secondo semestre di validità della stessa, il suddetto Premio è dovuto nella misura del 60%, pari ad Euro 126,00 (comprese le imposte), indipendentemente dalla data di ingresso nella Convenzione.

ART. 5 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE E RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

Qualora la singola Farmacia intendesse aderire alla presente alla presente Convenzione, la Compagnia emetterà dei singoli certificati di Assicurazione per ognuna, sotto forma di appendice alla presente Polizza.

Su tali certificati di assicurazione formanti parte integrante della Convenzione verranno indicati:

- ragione sociale della Farmacia, indirizzo e Partita Iva;
- il premio, comprensivo delle imposte, da pagare anticipatamente;
- le date di decorrenza e di scadenza della copertura assicurativa.
- le Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale sotto riportate.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

***ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO
PRESTATORI DI LAVORO (R.C.T. e R.C.O.)***

COSA ASSICURIAMO - ATTIVITÀ SVOLTA DALL'ASSICURATO:

Esercizio di farmacia.

Nei limiti delle Norme e Condizioni della presente polizza, l'assicurazione vale anche per i rischi derivanti dalle attività preliminari, complementari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive, ricreative, nella sua qualità di proprietario, conduttore, gestore, committente di quanto forma oggetto dell'attività sopra descritta.

MASSIMALI DI GARANZIA e RISCHIO SMERCIO

MASSIMALI DI GARANZIA

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza massima complessiva dei seguenti massimali in aggiunta alle spese di difesa di cui alle Norme che regolano l'Assicurazione:

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):

Euro 1.000.000 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà,

ma col limite di

Euro 1.000.000 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di

Euro 1.000.000 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone

Responsabilità civile verso i «prestatori di lavoro» (R.C.O.):

Euro 1.000.000 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei «prestatori di lavoro» infortunati,

ma col limite di

Euro 1.000.000 per ogni infortunato.

SMERCIO

A parziale deroga dell'art. 16 – Delimitazioni, lettera m) delle Norme che regolano l'Assicurazione la garanzia è estesa al rischio dello smercio.

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**

Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività svolta.

La presente garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza e con il limite di risarcimento di Euro 1.000.000,00 per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE (R.C.P.)

Ad integrazione di quanto previsto nel Fascicolo Informativo nr. P.0680 Edizione 09.2012, viene inserita l'Assicurazione Responsabilità Civile Professionale della Farmacia.

NOTA INFORMATIVA - B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Condizioni particolari relative ai soli Rischi professionali (a completamento o modificazione delle "Norme che regolano l'Assicurazione" ed in relazione al Rischio assicurato)

Invariato tutto il resto.

CHI ASSICURIAMO - Assicurati:

Il/la Titolare/i della Farmacia, e suoi/loro collaboratori Farmacisti dipendenti e non, **purchè in possesso di titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni ed iscritti all'Ordine dei Farmacisti.**

MASSIMALI DI GARANZIA PER OGNI FARMACIA

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza di:

Eur 750.000,00 per Sinistro, anche in caso di Sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati.

Il predetto Massimale è da intendersi quale disponibilità per Sinistro per la Farmacia e non per ogni singolo Assicurato.

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale (R.C.P.)

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE.

La Compagnia risponde delle somme che Il/la Titolare/i della Farmacia assicurata e suoi/loro collaboratori Farmacisti dipendenti e non, **purché in possesso di titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni ed iscritti all'Ordine dei Farmacisti**, siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di violazione non dolosa dei doveri professionali – nei modi e nei termini previsti dalla Farmacopea Ufficiale, Testo Unico delle Leggi Sanitarie n.1265 del 27.07.1934, DPR n. 309 del 09/10/1990 e D.Lgs. 153 del 3/10/2009, nonché successivi emendamenti/leggi.

Limitatamente al/ai solo/i Titolare/i della Farmacia l'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che allo stesso/agli stessi possa derivare per fatto di persone del cui agire debba/no rispondere a norma di legge.

La garanzia è operante per le Cose vendute o consegnate, anche a domicilio, compresi i medicinali, i generi alimentari, i prodotti omeopatici, di erboristeria, galenici e magistrali venduti e/o somministrati nella farmacia.

L'Assicurazione comprende i danni verificatisi **entro un anno** dalla vendita, consegna o somministrazione e, comunque, **non oltre la data di scadenza della presente polizza**. Per i prodotti galenici di produzione propria venduti dalla farmacia, l'Assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da vizio originario dei prodotti stessi.

La garanzia assicurativa è operante anche per i danni derivanti dalla vendita dei prodotti previsti dal provvedimento C.I.P. N. 17/78 – 30/83 e successive modificazioni consigliati all'utente dall'Assicurato.

E' compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà, noleggio o comodato di apparecchi medicali e di presidi medico chirurgici dati in uso a Terzi; **non sono compresi i danneggiamenti subiti dalle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.**

E' altresì esclusa la responsabilità civile imputabile al personale sanitario segnalato o messo a disposizione dalla farmacia.

L'Assicurazione è valida a condizione che l'Assicurato, al momento del fatto, non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione di Farmacista.

ART. 2 - VALIDITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della polizza a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi non noti all'Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza e posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'Assicurazione.

Restano pertanto escluse le richieste di Risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della Polizza.

La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato/Contraente, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

ART. 3 - MASSIMALE ASSICURATO

Premesso che il massimale di garanzia rappresenta il massimo esborso della Compagnia per ogni Sinistro, **in nessun caso la Compagnia risponderà per somme superiori a due volte il massimale per Sinistro:**

- **per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate a ciascuno degli Assicurati nello stesso periodo;**
- **per più Sinistri originati dal medesimo comportamento colposo; in tal caso la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione e comunque non oltre 2 anni dalla cessazione della stessa.**

ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio dei Paesi Europei.

ART. 5 – ATTIVITA' DI FARMACIA DEI SERVIZI

La garanzia è estesa alla responsabilità civile professionale derivante dalla pratica di :

- “Prestazioni analitiche di prima istanza”, prestate ai sensi del Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011;
- “Servizi di secondo livello erogabili con dispositivi strumentali”, prestate ai sensi del Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011;
- “attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica e ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ai sensi del Decreto 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 01/10/2011.

Sono esclusi di danni:

- a) Conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, referti, prenotazioni, ricette;
- b) Conseguenti a furto, rapina e incendio;
- c) Da inosservanza delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni;
- d) Conseguenti a ritardi nella prenotazione e consegna e/o mancata prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica e ambulatoriale.

ART. 6 – POLIZZE COESISTENTI

Premesso che l'Assicurato, contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio di Responsabilità Civile Professionale, è assicurato con polizza di Primo Rischio n. Z069372 contratta con la Compagnia da FEDERFARMA, per i seguenti massimali:

RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Euro 250.000 per Sinistro, anche in caso di Sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati.

La presente Polizza si intende prestata per l'eccedenza rispetto ai Massimali della Polizza di primo rischio sopraindicate e fino alla concorrenza dei Massimali o dei Limiti di risarcimento della presente Polizza.

Resta convenuto che qualora la Polizza di primo rischio prevedesse massimali con limiti annui e tali limiti venissero ridotti in parte per effetto di liquidazione di sinistri, le garanzie prestate dalla presente polizza opereranno in eccesso al Massimale ridotto della Polizza di primo rischio.

In caso di totale esaurimento del Massimale della polizza di primo rischio, la presente polizza opererà a primo rischio, fino a concorrenza dei Massimali o dei sottolimiti/limiti di risarcimento della presente Polizza.

La presente garanzia non si applica relativamente alle garanzie previste dalla Polizza di I rischio per le quali sia operante un sottolimito/limite per sinistro o per periodo, sottolimito/limite di risarcimento il cui superamento non fa quindi scattare l'operatività della presente Polizza di II° rischio.

ART. 7 – CESSAZIONE DELLA GARANZIA

- A. In caso di cessazione dell'attività di Farmacia, la presente assicurazione cessa di avere validità dalle ore 24 del giorno di cessazione dell'attività.**
- B. Relativamente ai Farmacisti collaboratori dipendenti e non, in caso di cessazione per qualunque causa del loro rapporto di collaborazione con la Farmacia presso la quale prestano la loro attività, la garanzia cessa dalle ore 24 del giorno di cessazione del loro rapporto con la Farmacia, in tale ipotesi la garanzia rimane comunque valida nei confronti del/dei Titolare/i per la responsabilità civile che allo stesso/agli stessi possa derivare per fatto di tali collaboratori del cui agire debba/no rispondere a norma di legge.**

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

***CLAUSOLE VESSATORIE ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
PROFESSIONALE (R.C.P)***

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sottospecificati delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale della presente polizza:

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE

Art. 3 - Effetto e durata della Convenzione;

Art. 4 - Determinazione del Premio.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
PROFESSIONALE**

Art. 2 - Validità della garanzia;

Art. 3 - Massimale assicurato e scoperto;

Art. 4 - Estensione territoriale;

Art. 5 - Attività di Farmacia dei servizi;

Art. 6 - Polizze coesistenti;

Art. 7 - Cessazione della garanzia.

IL CONTRAENTE (data e firma)
